

La responsabilità degli enti

Alessandro Keller

SOMMARIO: 1. *Societas delinquere potest*. – 2. La natura della responsabilità. – 3. Ambito soggettivo di applicazione. – 4. Elementi essenziali della responsabilità dell'ente. – 4.1. Soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione e vigilanza. – 4.2. I reati presupposto – 4.3. I requisiti dell'interesse o vantaggio. – 5. Esimente della responsabilità: il "Sistema 231". – 5.1. Il modello di organizzazione e gestione. – 5.2. Il *whistleblowing*. – 5.3. L'Organismo di Vigilanza. – 6. Il diverso atteggiarsi dell'onere della prova: l'ascrizione dell'illecito all'ente. – 7. L'autonomia della responsabilità e la prescrizione dell'illecito commesso dall'ente. – 8. Le sanzioni. – 9. Questioni aperte.

I. SOCIETAS DELINQUERE POTEST

Negli ordinamenti di *civil law* si è per lungo tempo ritenuto che soltanto la persona fisica potesse commettere fatti di rilevanza penale, esprimendo l'idea con il brocardo *societas delinquere non potest*: si escludeva la possibilità di sanzionare direttamente l'ente per gli illeciti commessi e si indirizzava l'intervenuto punitivo solo nei confronti dell'autore del reato-persona fisica, unico destinatario del sistema penale.

Ma dagli anni '90, in molti ordinamenti europei, si è iniziata ad avvertire l'esigenza di responsabilizzare anche le persone giuridiche per i reati commessi dai suoi rappresentanti: in questo senso la Francia è stata tra i primi ordinamenti di *civil law* ad adottare un modello di punibilità della persona giuridica, con l'introduzione, nel proprio Codice penale, dell'art. 121-2 entrato in vigore il 1° marzo 1994.

L'idea che la società – e non meramente gli amministratori ed i soci, quindi le persone fisiche che agiscono per conto della persona giuridica – possa rispondere dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio si origina dall'opportunità di responsabilizzare, ed eventualmente sanzionare, l'ente nella sua identità ed immutabilità: mentre il *management* è costituito da amministratori e dirigenti che si succedono tra loro nella funzione ricoperta, infatti, la "politica aziendale" dell'impresa può rimanere insensibile a tali modifiche e caratterizzarsi per la commissione di condotte di rilevanza penale.

Tale rischio richiede di essere arginato sia nelle società che soffrono di *deficit* organizzativi, sia nei casi in cui la commissione di reati costituisce lo scopo esclusivo prevalente dell'attività imprenditoriale. L'abbandono del principio *societas delinquere non potest*, quindi, trova giustificazione essenzialmente in ragioni di politica criminale: l'evoluzione dei bisogni di *tutela*, e quindi di *pena*, si è posta alla base di una riforma ideologica, prima che normativa, e ha indotto il legislatore italiano a riconoscere la piena *imputabilità* anche delle persone giuridiche.

DIRITTO PENALE COME SISTEMA

a cura di
Alessio Lanzi


Pacini
Giuridica

Gli Autori

Alessio Lanzi, Professore senior di diritto penale – Università di Milano Bicocca

Silvia Coda, Avvocato del Foro di Torino

Letizia d'Altilia, Docente di diritto penale dell'economia – Università di Milano Bicocca, abilitata alle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto penale

Luca Della Ragione, Magistrato, Dottore di ricerca in diritto penale – Università di Napoli "Federico II"

Tommaso Guerini, Professore associato di diritto penale – Università Pegaso di Napoli

Alessandro Keller, Avvocato del Foro di Milano

Massimiliano Lanzi, Assegnista di ricerca di diritto penale – Università di Parma, abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto penale

Francesco Pio Lasalvia, Magistrato, Dottore di ricerca in diritto penale – Università di Parma

Nicola Madia, Avvocato del Foro di Roma, abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto penale

Andrea Perini, Professore associato di diritto penale – Università degli Studi di Torino

Benedetta Scarcella, Dottore di ricerca in diritto penale – Università di Parma

Ettore Squillaci, Avvocato del Foro di Reggio Calabria, abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto penale